



Piazzetta Ceschi, 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN)  
Tel. 0461 755555 - fax 0461 755592  
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229  
www.comunitavalsuganaetesino.it  
comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Settore:** socio-assistenziale  
**Servizio:** socio-assistenziale  
**Tel. e fax:** 0461 755565 - 0461 755589  
**e-mail:** sociale@comunitavalsuganaetesino.it  
**PEC:** sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it  
**CUU:** FB34E4  
**Funzionario Responsabile:** dott.ssa Zadra Maria Angela  
**Referente:** Rag. Borgogno Germana  
**Prot. n. cvt\_tn-** /22.3

*Numero e data di protocollo indicati nella  
segnatura allegata alla trasmissione dell'atto*

**Spettabile**  
\*\*\*

Suo indirizzo PEC

**OGGETTO:** Richiesta d'offerta per affidamento incarico ai fini della realizzazione di:

- n. 2 percorsi di Supervisione monoprofessionale a favore delle Assistenti sociali della Comunità Valsugana e Tesino e della Comunità di Primiero
- n. 2 percorsi di Supervisione organizzativa di equipe interprofessionali a favore di operatori domiciliari/operatori socio-assistenziali/operatori socio-sanitari della Comunità Valsugana e Tesino e della Comunità di Primiero
- prestazioni di Supervisione individuale

nell'ambito della proposta di intervento presentata dalla Provincia autonoma di Trento, in qualità di ambito unico territoriale, ed ammessa a finanziamento sui fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza) - Missione 5 - Componente 2 - Linea di Investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.4 "Rafforzamento dei Servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali" - CIG: \*\*\* - CUP: C44H22000480006

Spettabile \*\*\*,

premessi che:

- con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali (ambito unico per la provincia di Trento). In questo ambito risultano approvati n. 2 progetti per un totale di 420.000,00 euro;
- il 23 dicembre 2022 è stato approvato dalla Giunta provinciale lo schema di Accordo con il Ministero per i progetti che coinvolgono tutte le Comunità di valle - finalizzati a rafforzare i Servizi sociali e a prevenire il fenomeno del *burn out* tra gli operatori;
- tale linea d'investimento ha l'obiettivo di migliorare la qualità delle prassi degli Assistenti sociali e in generale dei professionisti attraverso la messa a disposizione di strumenti che ne garantiscono il benessere e ne valorizzano e sostengono la competenza professionale. Tale intervento andrà a potenziare i percorsi di supervisione realizzati dalle Comunità attraverso un'offerta su tutto il territorio e porterà ad un



ampliamento a favore di nuove figure professionali quali educatori professionali, operatori socio-assistenziali, responsabili sociali ed amministrativi, coordinatori;

- un secondo intervento prevede inoltre l'organizzazione di percorsi di supervisione organizzativa di gruppo rivolta al personale dei Servizi, finalizzati a rafforzare i gruppi di lavoro e diminuire le possibili tensioni tra il livello operativo e quello programmatico/decisionale, attraverso la valorizzazione dell'identità di ruolo dei professionisti rispetto all'organizzazione e al contesto lavorativo in cui operano;
- Il "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023", approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione ed inclusione sociale – presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nell'individuare la supervisione tra Livelli Essenziali delle Prestazioni da garantire in ambito sociale (LEPS) delinea anche la supervisione organizzativa come essenziale e strategica nel sistema dei servizi;
- La legge di bilancio 2022, L.234/2021 (art.1, com. 170), definisce livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale la supervisione del personale dei servizi sociali, individuato tra i LEPS prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023. In linea con quanto già precedentemente stabilito, gli investimenti del PNRR finanziano interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli Assistenti sociali;
- le Indicazioni operative per l'Investimento 1.1.4 "Interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli Assistenti sociali prevista dal PNRR", Missione 5 "inclusione e coesione", Componente 2, riportano che "Per supervisione professionale si intende un **processo di supporto alla globalità dell'intervento professionale** degli Assistenti sociali e degli operatori sociali e di riflessione sulle azioni introdotte nella pratica operativa quotidiana. La supervisione è, perciò, un sistema volto a creare uno spazio ed un tempo di sospensione in cui la riflessione viene guidata da un esperto ed è finalizzata a creare una distanza equilibrata dall'azione, per vedere, analizzare e valutare con lucidità la dimensione emotiva e metodologica dell'intervento. La supervisione si connota come uno spazio per ripensare l'agire professionale che consente di operare una valutazione e un'auto-valutazione dell'operato del professionista. In tale processo vanno considerati anche gli elementi legati alle questioni amministrative e procedurali";
- la supervisione ha lo scopo di sostenere l'operatore nella elaborazione teorica, nel collegamento teoria-prassi, nel rafforzamento dell'identità professionale, nella rielaborazione della propria esperienza professionale, nella capacità di lavorare in gruppo, nella capacità di controllare i propri sentimenti e di creare una distanza equilibrata dall'azione per vedere, analizzare e valutare con lucidità la dimensione emotiva e metodologica dell'intervento e nella capacità di incidere sulle decisioni e di negoziare con l'organizzazione di appartenenza sul piano tecnico-metodologico.
- il Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi sociali 2021-2023 riporta, al punto 2.3.1.2 (LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali), che "La supervisione professionale si caratterizza come processo di supporto alla globalità dell'intervento professionale dell'operatore sociale, come accompagnamento di un processo di pensiero, di rivisitazione dell'azione professionale ed è strumento per sostenere e promuovere l'operatività complessa, coinvolgente, difficile degli operatori che contribuisce anche a prevenire fenomeni di burnout. È un sistema di metapensiero sull'azione professionale, uno spazio e un tempo dove ritrovare, attraverso la riflessione guidata e il confronto di gruppo, una distanza equilibrata dall'azione, per analizzare con lucidità affettiva sia la dimensione emotiva, sia la dimensione metodologica dell'intervento per ricollocarla in una dimensione corretta, con spirito critico e di ricerca. L'oggetto del processo di supervisione professionale è fortemente connesso alla qualità tecnica degli interventi. Dal punto di vista professionale, con riferimento



agli aspetti metodologici, valoriali, relazionali, deontologici ecc., l'obiettivo primario si identifica con il miglioramento della qualità delle prassi degli Assistenti sociali e in generale degli operatori sociali.

L'individuazione di questa pratica necessaria per gli operatori sociali quale livello essenziale delle prestazioni sociali risponde alla funzione fondamentale di sostenere l'operatore sociale nell'elaborazione teorica, nel collegamento teoria-prassi, nell'identità professionale, nella rielaborazione dell'esperienza professionale, nella capacità di lavorare in gruppo, nella capacità di controllare i propri sentimenti per fare un uso di sé finalizzato alla professione, sul piano organizzativo-istituzionale, ovvero nella capacità di incidere sulle decisioni e di negoziare con l'organizzazione di appartenenza, sul piano tecnico-metodologico, creando un ambiente di lavoro più stimolante ed una capacità di risposta ai bisogni del cittadino più efficiente. La supervisione degli operatori sociali è individuata fra le azioni prioritarie da attivare in tutti gli Ambiti, nell'ottica del suo riconoscimento come LEPS. Essa verrà finanziata con rilevanti risorse a valere sul PNRR e si prefigura, al di là dell'orizzonte temporale di utilizzo del PNRR, un finanziamento a valere sul FNPS. La scheda tecnica riportata nella sezione 2.7.2 definisce la supervisione con riferimento ai contenuti minimali che devono essere assicurati in ogni ambito e alle modalità del suo espletamento”;

- il citato Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi sociali 2021-2023 riporta poi, al punto 2.7.2 la Scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali. In essa si afferma che l'obiettivo generale della supervisione professionale è garantire un Servizio sociale di qualità attraverso la messa a disposizione degli operatori di strumenti che ne garantiscano il benessere e ne preservino l'equilibrio.
- Più nello specifico, gli obiettivi della supervisione sono volti a:
  - rafforzare l'identità professionale individuale;
  - elaborare i vissuti emotivi degli Assistenti sociali e in generale degli operatori sociali;
  - ristrutturare gli strumenti relazionali e comunicativi;
  - ridimensionare la tendenza al fare e alla concretezza dei bisogni, sostenendo l'acquisizione o il consolidamento di competenze riflessive e autoriflessive;
  - sostenere il desiderio e il bisogno di prospettive, nella direzione della valorizzazione delle competenze, anche di programmazione, della professione;
  - dare spazio, attraverso l'esperienza di gruppo, alla riflessione condivisa;
  - valorizzare, attraverso la possibilità di raccontarsi, delle strategie adottate, delle buone pratiche messe in atto, delle capacità di *problem solving* utilizzate;
  - orientare l'attività alla raccolta di dati e di stimoli, anche come base per future iniziative di sistematizzazione delle conoscenze e delle esperienze e ricerca;
- Visto il decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. \*\*\* di data \*\*\*, recante “\*\*\*”;
- Visto infine il provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. \*\*\* di data \*\*\*, recante “\*\*\*” con il quale è stato determinato di richiedere a Codesta Spettabile Agenzia Formativa un'offerta ai fini dell'incarico di cui all'oggetto;

si è con la presente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 sexies della L.P. 23/1990 e dall'art. 50 (*Procedure per l'affidamento*) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, ed in particolare il comma 1. lettera b), a formulare una





Piazzetta Ceschi, 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN)  
Tel. 0461 755555 - fax 0461 755592  
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229  
[www.comunitavalsuganaetesino.it](http://www.comunitavalsuganaetesino.it)  
[comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it](mailto:comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it)

## RICHIESTA DI OFFERTA

ai fini dell'affidamento dei seguenti percorsi di Supervisione:

- A. n. 2 percorsi di Supervisione monoprofessionale a favore delle Assistenti sociali della Comunità Valsugana e Tesino e della Comunità di Primiero;
- B. n. 2 percorsi di Supervisione organizzativa di equipe interprofessionali a favore di operatori domiciliari/operatori socio-assistenziali/operatori socio-sanitari della Comunità Valsugana e Tesino e della Comunità di Primiero;
- C. prestazioni di Supervisione individuale a favore di Responsabili ed Assistenti sociali della Comunità Valsugana e Tesino e della Comunità di Primiero.

La presentazione dell'offerta determina l'accettazione di tutte le condizioni indicate nella presente richiesta.

Alla presente Lettera di invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

1. Schema lettera di affidamento dell'incarico
2. Allegato A) dichiarazione di partecipazione
3. Modulo offerta economica
4. Informativa privacy

### DATI STAZIONE APPALTANTE

Denominazione ufficiale: **Comunità Valsugana e Tesino**

Settore di riferimento: **Settore socio-assistenziale**

Indirizzo postale: **P.tta Ceschi, 1**

Comune: **Borgo Valsugana**

Provincia: **TN**

Codice postale: **38051**

Paese: **Italia (IT)**

Tel. **0461755565** – Fax. **0461755589**

email: **[sociale@comunitavalsuganaetesino.it](mailto:sociale@comunitavalsuganaetesino.it)**

PEC: **[sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it](mailto:sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it)**

Indirizzo principale (URL): **[www.comunitavalsuganaetesino.it](http://www.comunitavalsuganaetesino.it)**

Indirizzo del profilo di committente (URL): **<https://www.comunitavalsuganaetesino.it>**

CODICE NUTS : **ITH20**

Persona di riferimento: RUP - Responsabile Unico del Progetto è la **dott.ssa Maria Angela Zadra**, Responsabile del Settore socio-assistenziale (tel. 0461755565), sostituita in caso di assenza o impedimento dalla Rag. Germana Borgogno (tel. 0461755508).



**Art. 1. A. Percorsi di Supervisione monoprofessionale a favore delle Assistenti sociali della Comunità Valsugana e Tesino e della Comunità di Primiero**

La supervisione professionale dovrà essere erogata nella forma di Supervisione di gruppo monoprofessionale composto da Assistenti sociali.

La supervisione professionale potrà svolgersi:

- a) in presenza;
- b) in forma del tutto residuale e motivata, anche con modalità telematica a distanza.

La supervisione di gruppo mono professionale degli Assistenti sociali prevede un numero minimo di 16 ore annue e un numero minimo di 2 ore per singolo incontro (da replicarsi per ciascuno dei 2 gruppi, uno presso la Comunità Valsugana e Tesino ed uno presso la Comunità di Primiero).

La cadenza prevista per gli incontri è indicativamente mensile, ma può essere anche bimestrale, come quindicinale.

Il gruppo dovrà essere composto da un numero massimo di 15 Assistenti sociali supervisionati.

Di seguito la distribuzione delle ore prevista per gli anni 2024 e 2025:

Tipologia Supervisione	Numero prestazioni
Supervisione di <b>gruppo monoprofessionale degli Assistenti sociali</b> impiegati nei Servizi sociali della Comunità Valsugana e Tesino e della Comunità di Primiero (saranno previsti due gruppi di Assistenti sociali, uno per ciascuna Comunità)	<b>32 ore annuali</b> <i>(16 ore presso Comunità Valsugana e Tesino + 16 ore Comunità di Primiero)</i>  <b>per un totale complessivo di 64 ore nel biennio 2024/2025</b>

Per entrambe le Comunità si prevede una durata massima di ciascun incontro di supervisione di **4 ore**.

Si fa inoltre presente che:

- ↳ la programmazione specifica e la calendarizzazione degli interventi dovrà avvenire almeno 15 giorni prima dell'avvio del percorso di supervisione;
- ↳ senza alterare la natura della prestazione, l'articolazione delle ore rispetto ai gruppi destinatari potrà subire delle modifiche in ragione delle esigenze organizzative e delle necessità rilevate *in itinere*.

**Art. 2. B. Percorsi di Supervisione organizzativa di equipe interprofessionali a favore di operatori domiciliari/operatori socio-assistenziali/operatori socio-sanitari della Comunità Valsugana e Tesino e della Comunità di Primiero**

Alla supervisione organizzativa rivolta all'equipe interprofessionale a favore di operatori domiciliari/operatori socio-assistenziali/operatori socio-sanitari della Comunità Valsugana e Tesino e della Comunità di Primiero parteciperanno indicativamente i seguenti dipendenti:



**Comunità Valsugana e Tesino**

- n. 1 Assistente sociale referente per l'équipe del Servizio di Assistenza Domiciliare e/o del Centro di Servizi "Villa Prati" di Castel Ivano;
- altre Assistenti sociali impiegate nei Servizi sociali dell'ambito territoriale;
- n. 10 operatori domiciliari/operatori socio-assistenziali/operatori socio-sanitari

**Comunità di Primiero**

- n. 1 Assistente sociale referente per l'équipe del Servizio di Assistenza Domiciliare;
- altre Assistenti sociali impiegate nei Servizi sociali dell'ambito territoriale;
- n. 8 operatori domiciliari/operatori socio-assistenziali/operatori socio-sanitari

La supervisione potrà svolgersi:

- in presenza;
- in forma del tutto residuale e motivata, anche con modalità telematica a distanza.

La **Supervisione organizzativa di equipe interprofessionale** prevede un numero minimo di **9 ore annue** e un numero minimo di **2 ore per singolo incontro**.

E' opportuno individuare una **cadenza** che favorisca la continuità del percorso.

Il gruppo dovrà essere composto da un **numero massimo di 15 operatori sociali**.

Di seguito la distribuzione delle ore prevista per gli anni 2024 e 2025:

Tipologia Supervisione	Numero prestazioni
<p><b>Supervisione organizzativa di equipe interprofessionale</b> rivolta agli operatori domiciliari/operatori socio-assistenziali/operatori socio-sanitari della Comunità Valsugana e Tesino e della Comunità di Primiero</p> <p>Sono previsti due gruppi, ognuno che svolgerà la supervisione presso la propria rispettiva Comunità.</p>	<p><b>9 ore annuali</b> (18 ore nel biennio 2024/2025 a favore degli operatori della Comunità Valsugana e Tesino + 18 ore a favore degli operatori della Comunità di Primiero)</p> <p><b>per un totale complessivo di 36 ore nel biennio 2024/2025</b></p>

Si fa inoltre presente che:

- ↳ la programmazione specifica e la calendarizzazione degli interventi dovrà avvenire almeno 15 giorni prima dell'avvio del percorso di supervisione;
- ↳ senza alterare la natura della prestazione, l'articolazione delle ore rispetto ai gruppi destinatari potrà subire delle modifiche in ragione delle esigenze organizzative e delle necessità rilevate *in itinere*.

**Art. 3 C. Prestazioni di Supervisione individuale a favore di Responsabili ed Assistenti sociali della Comunità Valsugana e Tesino e della Comunità di Primiero**



La **Supervisione individuale** è riservata ai Responsabili dei Servizi sociali ed alle Assistenti sociali della Comunità Valsugana e Tesino e della Comunità di Primiero. L'accesso a tale specifica tipologia di Supervisione avverrà tenuto conto dei bisogni formativi espressi dai Responsabili – per quanto riguarda questa figura – ed emersi durante il percorso di gruppo, per quanto riguarda gli Assistenti sociali.

La supervisione potrà svolgersi:

- c) in presenza;
- d) in forma del tutto residuale e motivata, anche con modalità telematica a distanza.

E' opportuno individuare una **cadenza** che favorisca la continuità del percorso.

**Il numero di ore massimo** da erogarsi complessivamente, per gli anni 2024 e 2025, è di **15 ore**.

Si fa inoltre presente che:

- ↳ la programmazione specifica e la calendarizzazione degli interventi dovrà avvenire almeno 15 giorni prima dell'avvio del percorso di supervisione;
- ↳ senza alterare la natura della prestazione, l'articolazione delle ore rispetto ai gruppi destinatari potrà subire delle modifiche in ragione delle esigenze organizzative e delle necessità rilevate *in itinere*.

#### **Art. 4. Modalità di presentazione dell'offerta, requisiti e specifiche rispetto all'attività richiesta, verifiche**

Per lo svolgimento del compito complesso che gli è affidato, è necessario che il Supervisore possieda alcune caratteristiche fondamentali in relazione anche al gruppo dei cosiddetti "supervisionati".

In generale:

- ↳ il supervisore deve essere appartenente alla stessa professione del gruppo di supervisionati, in modo da favorire il rafforzamento dell'identità professionale degli operatori in percorsi di riflessione sull'azione professionale;
- ↳ deve aver seguito percorsi formativi per diventare formatore e supervisore;
- ↳ il supervisore deve possedere una capacità pedagogica e una attitudine formativa;
- ↳ il supervisore deve aver approfondito i fondamenti teorici, metodologici ed etico-deontologici della professione e, in generale, del Servizio sociale;
- ↳ il supervisore stesso ha l'obbligo di percorsi specifici di formazione e supervisione;
- ↳ il supervisore può essere esterno all'organizzazione.

Il Supervisore dovrà necessariamente essere un Assistente sociale, in quanto in tutti i gruppi previsti per la Supervisione sono presenti degli Assistenti sociali.

L'intervento di supervisione richiede quindi, al contempo, che il professionista sia in possesso di una formazione specialistica, ma è necessario che possieda anche i requisiti previsti dall'Ordine professionale degli Assistenti sociali, affinché le ore frequentate possano poi consentire di veder riconosciuto il percorso ai fini dei crediti per la formazione professionale obbligatoria.

Il supervisore deve essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo degli Assistenti sociali, essere regolarmente iscritto all'Albo degli Assistenti sociali, essere in possesso di tutti i requisiti di legge per



l'esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.P.R. 137/2012, aver maturato una comprovata esperienza nel lavoro sociale ed un'adeguata esperienza nella supervisione di Assistenti sociali.

L'azione del Supervisore è vincolata al segreto professionale ed al rispetto del Codice deontologico della professione di appartenenza.

Il Supervisore è tenuto a rendere una **relazione finale** in cui indica, laddove presenti ed in accordo con il gruppo, criticità o problematiche rilevate.

L'analisi specifica delle esigenze e la programmazione delle date di svolgimento degli interventi saranno effettuate con le Responsabili del Settore socio-assistenziale delle Comunità Valsugana e Tesino e del Primiero, tenendo conto che:

- senza alterare la natura della prestazione, gli interventi sopra descritti potranno essere rimodulati in accordo con il Supervisore, anche nel corso di esecuzione dell'affidamento, per far fronte a nuove e sopravvenute esigenze organizzative o alle necessità rilevate dai destinatari e dal Supervisore;
- alle attività di supervisione potranno partecipare altre professionalità che collaborano alle attività dello *staff* direttivo o dei coordinatori, qualora sia ritenuto necessario o opportuno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- il monte ore massimo prefissato potrà subire una variazione nel limite del 20%, in ragione di eventuali e mutate esigenze; in caso di diminuzione del monte ore non deriverà al contraente titolo ad indennizzi, riconoscimenti o ristori di qualunque tipo;
- verranno liquidate e pagate le ore effettivamente svolte e rendicontate;
- come sopra riportato, gli interventi di supervisione dovranno essere svolti prioritariamente in presenza e solo residualmente a distanza, concordandoli previamente con le Responsabili dei Servizi, in relazione alle esigenze riscontrate.

#### **4.1. Subappalto**

Per le prestazioni oggetto dell'affidamento **non è ammesso il subappalto.**

#### **4.2. Relazione tecnica**

L'offerta dovrà essere corredata da una **Relazione tecnica descrittiva**.

La relazione dovrà essere scritta in lingua italiana e strutturata in modo tale da descrivere come si svolgerà l'attività di Supervisione, quali contenuti saranno affrontati, in quale periodo e con quali modalità e metodologie.

L'operatore economico, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di eventuale accesso agli atti ai sensi di quanto previsto dagli artt. 35 e 90 del D.Lgs. 36/2023.

La **relazione tecnica** (progetto di supervisione) presentata in sede di offerta rappresenta a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale dell'affidamento.



#### **4.3. Offerta economica**

I prezzi risultanti dall'offerta dell'operatore economico si intendono espressi al netto dell'IVA e si intendono validi per tutto il periodo del servizio, relativamente alle quantità indicate nella Lettera di affidamento dell'incarico.

L'operatore economico rimane vincolato alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Ove l'affidamento dell'incarico da parte della Comunità venga inviato all'aggiudicatario oltre tale termine, quest'ultimo potrà svincolarsi senza oneri dalla propria offerta, mediante semplice comunicazione scritta.

#### **4.4. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione**

L'operatore economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito *Codice*); la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per la presentazione dell'offerta è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✎ non versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalle linee di indirizzo per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione ed in particolare di:
- ✎ non aver rinunciato, senza giustificato motivo, ad altro incarico conferito dalla Comunità Valsugana e Tesino;
- ✎ non aver commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dalla Comunità Valsugana e Tesino;
- ✎ non trovarsi nelle altre situazioni di incompatibilità di cui all'art. 39 novies comma 1 della Legge provinciale 23/90;
- ✎ non avere rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con componenti dell'organo esecutivo o del soggetto competente all'affidamento dell'incarico;
- ✎ non essere componente dell'organo esecutivo dell'Ente.

**Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura** gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 o che non siano in possesso dei requisiti indicati nella presente Lettera d'invito a presentare offerta.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.

#### ***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.



Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### ***Altre cause di esclusione***

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.Lgs. n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

#### ***4.5. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova***

L'operatore economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti dalla presente Lettera d'invito a presentare offerta; la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito,



qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 100 comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico deve essere **iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura ovvero** ad un albo o registro professionale, **ovvero** svolgere un'attività non organizzata con Ordini o Collegi ai sensi della Legge 4/2013, **ovvero** essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 45 e ss.

Qualora l'Operatore economico non sia tenuto all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima all'esecuzione della prestazione di cui alla presente Lettera di invito a presentare offerta.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura a condizione che presenti la documentazione richiesta.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

#### **4.6. Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Per quanto attiene ai requisiti specifici richiesti al Supervisore, essi sono i seguenti:

- a) essere in possesso del diploma di laurea in Servizio sociale o equipollenti;
- b) essere regolarmente iscritto/a all'Ordine degli Assistenti sociali;
- c) essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.P.R. 137/2012;
- d) aver maturato una comprovata esperienza in attività di supervisione di contenuto simile a quello della presente Lettera di invito;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

#### **4.7. Modalità di presentazione dell'offerta**

L'offerta dovrà essere inviata, completa di tutti gli elementi richiesti, esclusivamente all'indirizzo PEC [sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it](mailto:sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it) ed entro il termine stabilito, di cui all'art. 13 della presente Lettera d'invito.

La documentazione da presentare, ai fini della formulazione dell'offerta, è la seguente:



Categoria	Documento	Obbligatorio	Soccorso Istruttorio ammesso
Allegato amministrativo	Dichiarazione di partecipazione - Allegato A	SI	SI
Allegato tecnico	Relazione tecnica descrittiva	SI	NO
Allegato economico	Modulo offerta economica	SI	NO
Allegato amministrativo	Dichiarazioni previste per PNRR	SI	SI

Si precisa che tutti i file costituenti l'offerta dovranno essere sottoscritti digitalmente con firma CADES (file con estensione .P7M) e/o documenti con firma PADES (file con estensione .PDF).

Il Concorrente dovrà allegare all'offerta, quale "Allegato amministrativo" una dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il fac-simile "DICHIAZIONE PARTECIPAZIONE ALLEGATO A" reso disponibile nella documentazione di gara, compilando obbligatoriamente ed integralmente, in TUTTE LE SOTTOPARTI:

la PARTE 1 (informazioni sull'operatore economico);

la PARTE 2 (informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico e requisiti di partecipazione)

La compilazione della PARTE 3 (motivi di esclusione) è facoltativa mentre la PARTE 4 è già auto compilata.

La compilazione delle ulteriori sezioni dell'Allegato A si deve ritenere a carattere facoltativo, ove non di troppo onere per l'operatore economico.

I requisiti di cui alla PARTE 3 devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta e per l'intera durata dell'affidamento, pena la risoluzione del contratto medesimo ed i rimedi previsti dalla legge.

L'Operatore economico ha la facoltà di produrre, in sostituzione di uno o più dei punti sopra indicati la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, allegando copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione, che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente.

L'operatore economico dovrà inoltre produrre la documentazione prevista per gli affidamenti finanziati nell'ambito del PNRR.

#### **4.8. Indicazione costi per la sicurezza aziendale e costi per la manodopera**

Ai sensi dell'art. 109 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 l'operatore economico dovrà dare, a pena di esclusione dalla procedura di gara, evidenza dei costi per la sicurezza aziendali e dei costi della manodopera, che dovranno essere specificatamente quantificati, il tutto tramite l'apposita piattaforma *on line*.

Il Concorrente dovrà indicare obbligatoriamente i costi per la sicurezza aziendale ed i costi della manodopera inserendo i relativi valori all'interno degli appositi campi del Modulo offerta economica "Costo manodopera" e "Oneri propri aziendali".

Nel caso in cui i costi per la sicurezza aziendale dovessero essere pari a ZERO è necessario comunque specificare tale importo.



#### **4.9. Soccorso istruttorio**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del del D.Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della Dichiarazione di partecipazione – Allegato A e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

#### **4.10. Verifiche dei requisiti dichiarati**

La Comunità Valsugana e Tesino provvederà, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/202, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione ex artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023.

La Comunità, provvederà, altresì, nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti mediante la presente Lettera d'invito.

La Comunità procede ad esaminare la dichiarazione resa da parte dell'operatore economico, disponendo, se necessario, anche l'eventuale soccorso istruttorio finalizzato all'acquisizione di elementi e/o informazioni, non reperibili d'Ufficio attraverso la richiesta agli enti certificatori, volti ad accertare l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione.

A tal fine, ai sensi del comma 3 del citato art. 4 bis della L.P. 2/2020, la Comunità procederà alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'affidamento dell'incarico, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

Ai sensi dell'art. 4 bis comma 4 della L.P. 2/2020, se in sede di verifica non è confermato il possesso dei criteri di selezione richiesti, la Comunità annulla l'affidamento e procede a segnalare le dichiarazioni non veritiere all'Autorità giudiziaria competente.

### **Art. 5. Durata dell'affidamento**

L'affidamento avrà validità **dalla data di invio della relativa comunicazione e fino al 31/12/2025.**

E' possibile recedere dall'affidamento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data fissata per la disdetta.

L'esercizio totale o parziale dell'opzione di cui sopra è rimesso alla volontà della Comunità e dal mancato esercizio della stessa non deriverà all'affidatario titolo ad indennizzi, riconoscimenti o ristori di qualunque tipo.

### **Art. 6. Corrispettivi**

Per l'esecuzione dell'incarico il compenso orario, onnicomprensivo (comprensivo delle spese di viaggio, vitto e alloggio ed ogni e qualsivoglia onere), IVA esclusa, verrà definito in esito all'aggiudicazione.

I costi previsti per l'affidamento sono pari a massimi **€ 140,00** all'ora onnicomprensivi (comprensivi di viaggi ed ogni e qualsivoglia onere), ai quali andrà aggiunta l'IVA.

L'importo dell'affidamento posto a base d'asta – IVA esclusa - per il periodo dalla data di affidamento al 28/02/2026, ammonta a massimi complessivi **€ 16.100,00** (non sono presenti oneri della sicurezza non soggetti



a ribasso, in quanto non sono previsti rischi interferenziali, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale), così riassunto:

Descrizione	Importo
A) importo a base di gara	€ 16.100,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso	€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>	<b>€ 16.100,00</b>

Il compenso derivante dall'espletamento dell'incarico potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera a), della Legge provinciale n. 2/2016, nel caso di variazioni in aumento o in diminuzione della prestazione contrattuale, entro i limiti del 20% dell'importo originario del contratto, e verrà liquidato su presentazione di regolare fattura elettronica (comprensivo del *report* di rendicontazione), sulla base delle ore effettivamente svolte e nel limite massimo del monte ore fissato in sede contrattuale.

#### Art. 7. Modalità di pagamento

La Comunità s'impegna a pagare al Soggetto affidatario, a seguito di emissione di regolare fattura, i corrispettivi di cui al precedente art. 6 (*Corrispettivi*), sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e con riferimento al prezzo unitario.

La liquidazione potrà avvenire con ratei mensili.

La fattura relativa al corrispettivo per la fornitura effettuata si intende "ricevuta" dalla data di protocollazione del protocollo generale della Comunità.

Nel caso in cui la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente, la stessa si intende "ricevuta" con la data di protocollazione del protocollo generale della Comunità della fattura fiscalmente a norma. Il pagamento della fattura si intende "avvenuto" alla data del mandato di pagamento. Il pagamento della fattura avviene entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Prima di procedere ai pagamenti, la Comunità effettuerà le necessarie verifiche contabili e di conformità delle prestazioni erogate, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Il Soggetto affidatario deve emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite Sdl (Sistema di interscambio) alla Comunità. La fattura deve necessariamente riportare Codice Univoco Ufficio (**FB34E4**), Numero e data Ordine di Acquisto e il CIG che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio.

La Comunità non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Le condizioni di pagamento sono le seguenti:

- ↳ termine di accertamento della conformità del servizio: trenta giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello per il quale si dispone il pagamento;
- ↳ termine di pagamento: sessanta giorni dal rilascio del certificato di pagamento o dal ricevimento della fattura, se il ricevimento della stessa è successivo.

I termini sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare



fiscalmente.

Le fatture relative agli interventi finanziati nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 – Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub investimento 1.1.4 *“Rafforzamento dei Servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”* devono riportare gli elementi essenziali come di seguito evidenziati:

- ↪ numero della fattura
- ↪ data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione)
- ↪ estremi identificativi dell'intestatario
- ↪ importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge)
- ↪ CUP del progetto **C44H22000480006**
- ↪ CIG: *[che verrà comunicato in seguito all'aggiudicazione]*
- ↪ Codice Univoco Ufficio: **FB34E4**
- ↪ estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità)
- ↪ Titolo del progetto: nel caso specifico va indicato il seguente - *“Rafforzamento dei Servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”*
- ↪ indicare la dicitura: *“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*
- ↪ estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce.

#### Art. 8. Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Soggetto affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..

L'affidamento è risolto di diritto (art. 1456 del Codice Civile), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dall'affidamento.

A tal fine il Soggetto affidatario è tenuto a fornire alla Comunità gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tale comunicazione deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Soggetto affidatario deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato.

Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Ai fini fiscali le prestazioni di cui all'affidamento sono soggette al pagamento dell'IVA.

#### Art. 9. Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali - Art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 196/2003



Il Soggetto affidatario è tenuto in solido, con i propri dipendenti e collaboratori, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti la Comunità.

Lo stesso s'impegna a trattare i dati secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 ed è nominato dalla Comunità quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento delle prestazioni.

Nell'ambito dell'attività oggetto dell'affidamento, il Soggetto affidatario potrà venire a conoscenza e trattare dati personali relativi ai partecipanti ai percorsi formativi/di supervisione.

I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nel presente affidamento e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità della Comunità.

Il Soggetto affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità, in qualità di Titolare del trattamento.

In tal senso si rimanda anche alla specifica nomina del Soggetto affidatario a Responsabile del trattamento, attuata da parte della Comunità e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo ad esso materialmente allegata.

#### Art. 10. Disposizioni particolari riguardanti il PNRR

Come evidenziato in premessa, l'intervento è ammesso a finanziamento sui fondi P.N.R.R. (Piano di Ripresa e di Resilienza) – Missione 5 – Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub investimento 1.1.4 "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali".

L'affidamento è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente affidamento e dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, che il Soggetto affidatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

**Qualora l'operatore economico affidatario occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50:**

Il Soggetto affidatario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, entro sei mesi dalla stipulazione dell'affidamento è tenuto a consegnare alla Comunità una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal presente affidamento nonché l'impossibilità per il Soggetto affidatario di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE)



2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.

**Qualora l'operatore economico affidatario occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15:**

Il Soggetto affidatario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 e dalle conseguenti linee guida di cui al D.P.C.M. 7/12/2021, entro sei mesi dalla stipulazione dell'affidamento è altresì tenuto a consegnare alla Comunità la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione alla gara di cui al presente affidamento. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle penali previste dal presente affidamento.

Il Soggetto affidatario ha l'obbligo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione dell'affidamento o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e una quota pari ad almeno il 30 % all'occupazione femminile, tenuto conto che l'assunzione di donne di età inferiore a anni 36 concorre al computo di entrambe le quote. A tal fine, entro il termine perentorio della data di ultimazione dell'incarico, il Soggetto affidatario ha l'obbligo di presentare una relazione sintetica per dimostrare il rispetto delle suddette percentuali di assunzione. La mancata produzione della suddetta relazione ed il mancato rispetto dell'indice occupazionale, previsto comporta l'applicazione delle penali previste dal presente affidamento.

**Art. 11. Controversie e Penali**

Ove si verificano inadempienze da parte del Soggetto affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Comunità delle penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente affidamento. Le penalità saranno precedute da contestazione dell'inadempienza, alla quale il Soggetto affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione inviata.

Trascorsi i 10 (dieci) giorni dalla comunicazione degli addebiti senza notifica di controdeduzioni da parte del Soggetto affidatario, la Comunità si riserva di applicare direttamente la penale stabilita.

Si procederà al recupero della penalità mediante apposito versamento da attuarsi da parte del Soggetto affidatario o, in caso di mancato versamento, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento.

L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze. Sono pertanto definiti quattro livelli di gravità delle inadempienze, sulla base dell'entità economica dell'inadempienza.

L'entità delle penali è stabilita come di seguito indicato:

- a) per ogni contestazione di non regolare effettuazione del servizio: penale a partire da Euro 50,00 (cinquanta/00) e rapportata alla gravità del fatto, fino ad un massimo del 10% dell'importo della presente convenzione;
- b) per ogni contestazione di non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni: penale a partire da Euro 100,00 (cento/00) e rapportata alla gravità del fatto, fino ad un massimo del 10% dell'importo dell'affidamento.

Qualora, per mancato rispetto dei tempi di realizzazione della Supervisione di cui all'affidamento, così come previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per cause imputabili al Soggetto affidatario nella fase



di erogazione, dovessero essere attivate le procedure di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, la Comunità avrà diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'affidamento per la presentazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'affidamento per la presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico del Soggetto affidatario nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento di cui all'affidamento, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale.

Nel caso in cui il Soggetto affidatario non consegni la relazione finale separata per le due Comunità Valsugana e Tesino e Comunità di Primiero, prevista dall'affidamento, entro il termine perentorio ivi previsto, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei sopra-scritti commi non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 50, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

## Art. 12. Codice di comportamento e anticorruzione

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento della Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Il Soggetto affidatario, con l'accettazione dell'affidamento, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto affidatario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il Soggetto affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con decreto del Presidente della Comunità n. 81 di data 27/12/2022, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" stesso.

Il Soggetto affidatario dichiara che la Comunità gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del "Codice di comportamento dei dipendenti" sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e



piena conoscenza. Il Soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La Comunità, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

La Comunità, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione dell'affidamento, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Soggetto affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

#### Art. 13. Termini di presentazione dell'offerta

L'Operatore economico dovrà presentare la propria offerta entro e non oltre il giorno

**\*\*/\*\*/2024 entro le ore 23:59**

Le offerte presentate dopo il termine suddetto non saranno in alcun modo prese in considerazione.

#### Art. 14. Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti, inerenti la Lettera di invito a presentare offerta, devono essere effettuate esclusivamente all'indirizzo PEC [sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it](mailto:sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it)

Ad eventuali domande e/o richieste di chiarimento effettuate la Comunità darà risposta entro i termini previsti di legge.

#### Art. 15. Ulteriori informazioni – procedure di ricorso

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Maria Angela Zadra, Responsabile del Settore socio-assistenziale (tel. 0461755565), sostituita in caso di assenza o impedimento dalla Rag. Germana Borgogno (tel. 0461755508).

Si precisa che:

- nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati alla stessa allegati;
- le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno definite fra le Parti ai sensi di legge;
- l'esperienza della gara non costituisce per la Stazione appaltante, né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre.

Avverso la procedura di cui alla presente Lettera d'invito a presentare offerta sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

#### Art. 16. Affidamento dell'incarico





Piazzetta Ceschi, 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN)  
Tel. 0461 755555 - fax 0461 755592  
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229  
[www.comunitavalsuganaetesino.it](http://www.comunitavalsuganaetesino.it)  
[comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it](mailto:comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it)

La Comunità affiderà l'incarico al Soggetto aggiudicatario mediante apposita lettera di affidamento, il cui schema è allegato alla presente Lettera di invito.

L'eventuale adozione di diverse forme di stipulazione del contratto è di esclusiva competenza della Comunità e con spese a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 17. Trattamento dati**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali e giudiziari raccolti saranno trattati dalla Segreteria generale e dal Settore socio-assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, unicamente per gli adempimenti correlati alla procedura finalizzata all'affidamento dei servizi socio-assistenziali di cui al presente Avviso e per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per la formazione e la gestione della medesima, esclusivamente nell'ambito del Settore per il quale la presente dichiarazione viene resa, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia di affidamento di servizi ed in particolare ai sensi di quanto disposto dalla L.P. 23/90 e dalla L.P. 2/2016, per quanto applicabile.

I dati non saranno comunicati ad alcuno, se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto autodichiarato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della procedura di cui alla presente Lettera di invito.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003; l'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Settore socio-assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino.

Titolare del trattamento è la Comunità Valsugana e Tesino, con sede a Borgo Valsugana in Piazzetta Ceschi n. 1 (e-mail [segreteria@comunitavalsuganaetesino.it](mailto:segreteria@comunitavalsuganaetesino.it), sito internet [www.comunitavalsuganaetesino.it](http://www.comunitavalsuganaetesino.it)), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it)).

L'interessato può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003; l'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale della Comunità Valsugana e Tesino.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti possono essere comunicati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all'Osservatorio provinciale per i contratti pubblici, all'Agenzia delle Entrate, ad INPS, INAIL, alla CCIAA, all'Agenzia del Lavoro, agli Uffici del Casellario Giudiziale, al Commissariato del Governo (o Prefettura competente).

I dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento e dal Responsabile del procedimento amministrativo oltre che, se diversi dai precedenti, dagli incaricati all'uopo nominati.

In caso di contenzioso legale i dati saranno comunicati al Legale ed al broker della Comunità, nonché alla Compagnia assicuratrice di riferimento.





Piazzetta Ceschi, 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN)  
Tel. 0461 755555 - fax 0461 755592  
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229  
www.comunitavalsuganaetesino.it  
comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it

I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

I dati sono oggetto di trasferimento all'estero (la pubblicazione su Internet equivale a diffusione all'estero).

I dati sono conosciuti anche dai Responsabili e dagli incaricati del Settore Segreteria, Istruzione e Personale, del Settore socio-assistenziale e del Settore Finanziario della Comunità.

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la partecipazione al presente Avviso e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti in termini di legge.

I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 4, comma IV, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il sopracitato provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. \*\*\* di data \*\*\*, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROGETTO  
(RUP)  
Dott.ssa Maria Angela Zadra



**Allegati:**

1. Schema Lettera affidamento incarico
2. "Codice di comportamento dei dipendenti"
3. Informativa *privacy*
4. Allegato A) dichiarazione di partecipazione
5. Modulo offerta economica
6. Patto di integrità
7. documentazione prevista per gli affidamenti finanziati nell'ambito del PNRR (specificare)





Piazzetta Ceschi, 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN)  
Tel. 0461 755555 - fax 0461 755592  
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229  
[www.comunitavalsuganaetesino.it](http://www.comunitavalsuganaetesino.it)  
[comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it](mailto:comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it)

---

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

